PROTOCOLLO SICUREZZA DELLE DISCOTECHE



Trefettura di Pisa


























Pisa, 21 settembre 2016



























RICHIAMATO 1' accordo Quadro sottoscritto in data 21 giugno 2016 tra il Ministro dell'Interno ed i sotto indicati rappresentanti delle organizzazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, entrambi di seguito indicati come Parti;

CONSIDERATO che, sulla base del presente accordo quadro nazionale, si richiede di definire in ambito locale, tra i Prefetti, da una parte, e le rappresentanze locali delle stesse organizzazioni di categoria, dall'altra, protocolli d'intesa territoriali tesi a regolamentare i comportamenti tanto dei gestori che delpersonale comunque impiegato nel settore degli avventori, anche attraverso una maggiore conoscenza e rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che sulla base del succitato accordo quadro tali protocolli saranno aperti all'adesione dei gestori di discoteche e di locali di pubblico trattenimento danzante e degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi, che con l'adesione assumeranno gli impegni previsti;

RICHIAMATO quanto sopra, le parti concordano sulla opportunità:



























- di individuare nuove e più incisive iniziative volte, da un lato, a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, soprattutto nelle giovani generazioni che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e comunque dei locali di pubblico trattenimento danzante e, dall'altro, ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno e in prossimità di tali esercizi nel quadro di aggiornate strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell'abuso di alcol;
- di perseguire detti obiettivi con il coinvolgimento diretto degli imprenditori del settore del trattenimento danzante, promuovendo e sviluppando forme avanzate di collaborazione tra le imprese e le Forze dell'ordine, nel contempo assicurando una migliore espressione della libertà di iniziativa economica degli operatori del settore ed il sereno esercizio della medesima;
- di individuare e definire, a questi fini, schemi di prassi e comportamenti virtuosi da proporre agli operatori del settore, suscettibili di essere recepiti, integrati ed adattati alle particolari esigenze e problematiche proprie di ciascuna realtà territoriale;
- di incentivare dette buone praissi e forme di attiva collaborazione con le Forze dell'ordine anche attraverso meccanismi premiali a favore delle imprese che le facciano proprie;



























- di far si che le Organizzazioni firmatarie del presente accordo svolgano un'azione intesa a sensibilizzare, sollecitare e favorire il coinvolgimento attivo delle aziende associate nelle iniziative di cui ai punti precedenti in ambito locale, in collaborazione con la Prefettura e con le Forze dell'ordine territorialmente competenti;
- che tali accordi vengano poi aperti all'adesione dei singoli esercenti ed operatori nei modi e nelle forme concordate;

DATO ATTO

- che nel perseguimento delle finalità anzidette e del comune obiettivo di garantire una crescente cultura della legalità un ruolo fondamentale vada riconosciuto anche al contrasto delle forme di organizzazione illegale degli spettacoli e trattenimenti, spesso riscontrabili anche presso soggetti sedicenti no profit ma privi dei requisiti di legge oppure attraverso attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, comunque realizzando forme di concorrenza sleale penalizzanti per le imprese autorizzate e inoltre tali da esporre i frequentatori e gli stessi operatori a rischi per la loro incolumità;
- che tra il Ministero dell'Interno e talune delle organizzazioni firmatarie del presente Accordo già in passato sono state adottate in cooperazione iniziative per il contrasto delle illegalità e dell'abusivismo nel settore dei trattenimenti danzanti, e per il perseguimento di finalità dissuasive di comportamenti a rischio correlati al consumo di sostanze stupefacenti e



























psicotrope e di alcol, nonché a condotte pericolose e violente, individuali e di gruppo che mettono a rischio la sicurezza pubblica e che spesso minano anche il tranquillo svolgersi delle iniziative delle imprese del trattenimento notturno;

LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE:

- a. i gestori e gli operatori del settore si impegnano a collaborare con le Forze dell'ordine nei casi e secondo le modalità concordate localmente e, in particolare, a segnalare tempestivamente, anche con apposite modalità, situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso gli esercizi;
- b. regolamentare l'accesso e la permanenza all'interno dei localiche li precluda a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento alle condotte non consentite di cui ai punti sub A e B dell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento; tale regolamentazione, resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei medesimi, deve contenere le prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;
- c. affidarecontrolli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al punto precedente, all'ingresso dei locali e al loro interno, esclusivamente a personale autorizzato e formato ai



























sensi del D.M. Interno 6 ottobre 2009, nel numero concordato con la locale Questura tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione;

- d. valutare l'installazione, all'interno dei locali e agli ingressi, in caso di obiettivi e persistenti elementi di rischio, di apparati di video-sorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi tramite i citati addetti ai servizi di controllo, per le finalità di cui al D.M. 6 ottobre 2009, ovvero affidati ad istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza;
- e. segnalare tempestivamente alle Forze di polizia territorialmente competenti, un referente della sicurezza per qualsiasi opportuno contatto nell'ambito della collaborazione prevista per ciascun locale gestito da associati che abbiano aderito al relativo Protocollo d'intesa territoriale;
- f. che almeno un addetto ai servizi di vigilanza o altro dipendente dei locali gestiti da associati che abbiano aderito al relativo Protocollo d'intesa territoriale, possa frequentare con profitto, entro sei mesi dalla sua sottoscrizione, presso la Croce Rossa Italiana o altro organismo similare, un corso di formazione di primo intervento sanitario al fine di garantire in casi di emergenza un primo, seppur provvisorio, presidio per la tutela della salute dei frequentatori;



























Le Organizzazioni di categoria firmatarie del presente Accordo si impegnano a:


- > sensibilizzare, informare e sollecitare la collaborazione agli obiettivi indicati in premessa i gestori dei locali, gli operatori loro rispettivamente associati, anche attraverso incontri e convegni formativi e divulgativi all'uopo periodicamente organizzati;
- collaborare con i gestori dei locali e con i soggetti pubblici competenti all'organizzazione di corsi di formazione specifica per una professionalizzazione del personale addetto all'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di concorrere alla prevenzione dell'abuso di tali bevande:
- > favorire e sostenere all'interno dei locali gestiti da loro associati, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla clientela, soprattutto giovanile, organizzate d'intesa con le Forze di polizia territoriali, contro ogni forma di violenza e per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dall'abuso di alcolici nonché ogni altra iniziativa volta ad orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di comportamento sani;



























L'Amministrazione dell'Interno si impegna, nei confronti dei gestori degli esercizi che aderiranno ai Protocolli territoriali e che ne applicheranno correttamente tutte le previsioni, a:


- ➤ mettere in atto meccanismi premiali, di formale riconoscimento della sottoscrizione del protocollo di intesa e del suo integrale rispetto da parte del gestore del locale, anche ai fini dell'applicazione o meno dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 100 del TULPS sempreché la stessa gestione abbia tempestivamente informato le Forze dell'ordine delle situazioni a rischio nel locale e prestato ogni opportuna forma di leale e fattiva collaborazione;
- ➢ ritenere configurabile il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento TULPS in tutti i casi di inosservanza o violazione da parte degli avventori delle regole di comportamento di cui alla regolamentazione indicata al precedente punto b., dovendosi in tali casi ritenere consentito al gestore denegare l'accesso o allontanare dal locale i clienti contravventori;
- ➤ impartire indicazioni ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative; anche su segnalazione delle aziende autorizzate, intensificare l'attività di vigilanza sulle organizzazioni illegali



























di trattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle, costituendo esse un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica nonché per la sicurezza dei frequentatori ed altrettante forme di concorrenza sleale a danno degli esercizi regolari;

Le parti del presente Accordo, congiuntamente si impegnano a :

- > promuovere forme di collaborazione per la definizione di strategie volte ad individuare ed inibire l'organizzazione abusiva o illegale di trattenimenti e spettacoli;
- > verificare, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli impegni assunti con il presente Accordo e la sua applicazione a livello territoriale, nonché per apportarvi le eventuali modifiche e gli aggiorn amenti necessari al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa.


Il presente protocollo ha validità triennale dalla data della stipula ed è aperto all'adozione di altri operatori del settore



























FIRMATARI

Prefetto di Pisa Attilio Visconti

S.I.L.B.

Asso Intrattenimento (Confindustria)

FIEPET (Confesercenti)

FederSicurezza(Confcommercio)

ASSIV(Confindustria)

Alessandro Trelese

Antonio Degortes

Antonio Veronese

-Minid Faralli


Chiara Berni



























Legacoop

ASSICUREZZA (Confesercenti)

A.N.I.V.P.

ITALDETECTIVES

A155

Pisa 21 settembre 2016

Antonio Chelli

Nicola Rutigliano

AVVISO ALLA CLIENTELA

(Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale)

I signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti conformemente al D.M. 6 ottobre 2009 da parte del personale all'uopo autorizzato. In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. interno 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

A. ALL'ENTRATA

Non è consentito:

- introdurre armi, oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope e bevande alcoliche;
- accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope / stupefacenti o con indumenti palesemente inadatti alla tipologia del trattenimento o alla sua sicurezza;
- accedere a chi precedentemente ha assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'Ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009;

B. ALL'INTERNO

Non è consentito:

- essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- ai minori di anni 18 di consumare alcolici;
- disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o ingiuriosi verso terzi;
- manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendi;
- disattendere le istruzioni a fini di sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009;

C. ALL'USCITA E ALL'ESTERNO

Non è consentito:

- disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale parlando a voce alta;
- usare segnalazioni acustiche;
- diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
- abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009

La Direzione del locale